

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

la toponomastica in provincia di Bolzano è quella entrata in vigore con i regi decreti del 29 marzo 1923 e del 10 luglio 1940;

l'articolo 8, punto 2, dello statuto del Trentino-Alto Adige, fin dal 1948 dispone la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica, «fermo restando l'obbligo della bilinguità»; l'articolo 101 dello statuto stesso prevede che la legge provinciale accerti l'esistenza ed approvi la dizione dei toponimi in lingua tedesca; l'articolo 102 sancisce infine il diritto delle popolazioni ladine al rispetto della loro toponomastica;

in sede provinciale, anche a fronte di difficoltà interpretative del richiamato disposto statutario, non si sono ancora definite intese idonee a garantire con legge provinciale il diritto alla tutela del patrimonio storico e/o popolare che lega il territorio ai diversi gruppi linguistici conviventi;

il tema alimenta incertezza e contrapposizioni politiche che si riflettono anche nei diversi documenti sottoposti all'esame della Commissione, mentre, sotto ogni aspetto, risulta opportuno, per il bene delle popolazioni conviventi, operare per il superamento delle attuali difficoltà sulla linea della ricerca del consenso che ha informato l'attuazione statutaria;

auspicando che ogni forza politica, coinvolgendo responsabilmente le popolazioni, contribuisca in tal modo a soluzioni costruttive per il corretto esercizio della competenza provinciale in materia;

impegna il Governo

date le affermate diverse interpretazioni delle disposizioni statutarie, ad attivarsi affinché sia introdotto, nei rapporti con la provincia autonoma di Bolzano, una norma di attuazione che risolva i dubbi sorti in proposito, in modo da poter procedere nel rispetto dello statuto stesso e quindi, dei diritti di ciascuno dei tre gruppi linguistici.

(7-00161) «Cananzi, Cerulli Irelli, Monaco».

La VI Commissione,

ricordato il comunicato del ministero delle finanze del 12 agosto 1996, nel contesto del quale veniva assicurato un intervento in «tempi brevissimi» volto a definire il contenzioso in pendenza per le violazioni riguardanti la «bolla di accompagnamento»;

atteso che detto intervento s'appalesa indispensabile alla luce delle modifiche introdotte in sede di regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 147, lettera d), della legge 20 dicembre 1995, n. 549;

ritenuto opportuno che le aspettative generate dal comunicato del competente ministero si traducano nell'adozione di un provvedimento diretto a dare soluzione al contenzioso pendente in materia di utilizzo della «bolla di accompagnamento»;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative già annunciate in proposito a suo tempo dal Ministro delle finanze entro il termine del 31 marzo 1997.

(7-00162) «Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli».

La VIII Commissione,

ritenendo «Habitat 2» il *summit* della Nazioni unite sul diritto ad abitare

nelle città svoltosi ad Istanbul dal 3 al 14 giugno 1996, di fondamentale importanza per ideare e realizzare politiche volte alla sostenibilità sociale ed ecologica dei centri urbani;

sottolineando l'importanza del ruolo svolto dal nostro Paese, in quanto Presidente di turno *pro tempore* dell'Unione europea nello sviluppo del dibattito e nella formulazione degli impegni contenuti nella « Dichiarazione di Istanbul » e nel « Piano d'azione globale » per raggiungere l'obiettivo di « una casa per tutti in un mondo che si sta urbanizzando » entro l'anno 2000;

ricordando la necessità inderogabile di tradurre con urgenza in politiche abitative e urbanistiche coerenti con i principi enunciati nei documenti approvati ad Istanbul, e che lo stesso Comitato Onu sui diritti aspetta che l'Italia rinnovi radicalmente le proprie politiche di settore;

concordando sull'importanza di coinvolgere in tali politiche tutti i soggetti interessati, dagli enti locali alle cooperative di abitazione, dai gestori di edilizia sociale alle associazioni degli abitanti e degli inquilini, dal mondo accademico alle organizzazioni non governative;

aderendo sulle indicazioni dell'assemblea generale dell'Onu del 30 ottobre 1996, relativamente alla applicazione dell'« Agenda Habitat »;

impegna il Governo:

a promuovere politiche di settore fondate sul diritto inalienabile di ogni persona ad abitare una casa dignitosa, sicura e ad un costo accessibile, provvedendo in particolare, a livello internazionale: a) a sostenere l'approvazione della convenzione

internazionale per i diritto alla casa, che renda giustiziabile tale diritto; b) a chiedere l'introduzione di tale diritto nella carta sociale europea e della competenza dell'Unione europea in campo abitativo;

ad approvare entro il 30 maggio 1997 un piano di azione nazionale che preveda di: a) introdurre il diritto alla casa nella carta costituzionale del nostro Paese; b) sviluppare l'edilizia sociale per sopperire al deficit del settore e per calmierare il mercato locativo; c) regolare il mercato locativo privato, abrogando l'istituto giuridico dello sfratto per finita locazione; d) promuovere politiche urbanistiche volte al recupero ecologico e sociale delle città, riformando il regime dei suoli con una netta separazione tra il diritto di proprietà ed il diritto ad edificare; e) sostenere lo sviluppo della multiculturalità urbana, anche attraverso l'attivazione di progetti-pilota, quali l'autorecupero e l'autocostruzione abitativa, che coinvolgano la pluralità dei soggetti interessati;

ad attivare con urgenza la dinamica culturale, sociale e politica necessaria al varo di tali politiche attraverso: a) la ricostituzione del « Comitato nazionale di Habitat 2 » secondo le indicazioni dell'Onu; b) l'indizione entro il 30 giugno 1997 della prima « Conferenza nazionale sul diritto ad abitare » con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati; c) il dibattito e la ratifica del Parlamento entro il 30 settembre 1997, della « dichiarazione di Istanbul » e del « piano di azione globale » approvati da « Habitat 2 »; d) l'istituzione dell'« osservatorio nazionale sul diritto alla casa »; e) il sostegno all'interscambio di esperienze realizzate dagli abitanti a livello nazionale e internazionale nel campo del diritto alla casa.

(7-00163)

« De Cesaris, Galdelli ».